

Provincia di Biella

**Ordinanza n° 1/620-4-435BI – Istanza in data 6 aprile 2017 della società “Dunamis Srl”, con sede in Torino, per nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica superficiale dal torrente Cervo, mediante couso delle opere di captazione alimentanti l’esistente Roggia Molinaria di Buronzo, ubicate in Comune di Castelletto Cervo (BI), ad uso energetico (produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili). Fascicolo provinciale n° 435BI.**

#### IL DIRIGENTE D’AREA E DEL SERVIZIO

VISTA l’istanza in data 6 aprile 2017, depositata e registrata in data 7 aprile 2017, al n° 8.000 di protocollo provinciale, successivamente corredata dalla documentazione tecnica in data 13 novembre 2017 e firmata dal Dr. Ing. Andrea ZAMPERONE ed altri, con la quale la società “Dunamis Srl”, con sede in Torino, via Bianzè, n° 24 bis, ha inteso chiedere nuova concessione di piccola derivazione d’acqua pubblica avente le seguenti caratteristiche:

- \* località: Comune di Castelletto Cervo (BI);
- \* presa: sponda orografica sinistra del torrente Cervo;
- \* restituzione: sponda orografica sinistra del torrente Cervo;
- \* uso dell’acqua: energetico (idroelettrico);
- \* portata massima istantanea: 5.000 l/s;
- \* portata media annua: 2.820 l/s;
- \* salto utile: 6,00 mt;
- \* potenza nominale media: 166,05 Kw;
- \* arco temporale di prelievo: 1 gennaio – 31 dicembre;

RICHIAMATA la propria precedente nota in data 11 aprile 2017, n° 8.277 di protocollo provinciale, con la quale venne comunicato l’avvio e contestualmente la sospensione del procedimento teso a conseguire la concessione indicata in oggetto, in attesa di sottoposizione del progetto denominato: “Nuova centrale idroelettrica con derivazione ad acqua fluente lungo il torrente Cervo”, la cui realizzazione è prevista nel territorio Comunale di Castelletto Cervo (BI), alla Fase di Verifica nella procedura di VIA, di cui agli articoli 12 e seguenti della L.R. n° 40/98 ed articolo 23 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., poiché compreso nella tipologia n° 41, Allegato B2 della L.R. n° 40/98 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE con D.D. della Provincia di Biella in data 18 luglio 2017, n° 739, non fu ritenuto necessario sottoporre il progetto su richiamato alla successiva fase di Valutazione di Impatto Ambientale, di cui agli articoli 12 e seguenti della L.R. n° 40/98 ed articolo 23 e seguenti del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO CHE in data 23 novembre 2017 la società proponente ha provveduto a depositare presso l’Ufficio istruttore provinciale la documentazione tecnica di corredo all’istanza in data 6 aprile 2017, da prodursi a termini dell’articolo 8 ed in conformità alle modalità indicate dall’Allegato A del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., debitamente aggiornata ed integrata con le informazioni e documentazioni prescritte della citata D.D. della Provincia di Biella n° 739/2017, giusta richiesta formulata in precedenza dall’Ufficio istruttore provinciale con nota in data 20 luglio 2017, n° 16.504 di protocollo provinciale;

EVIDENZIATO che la richiesta di nuova utilizzazione d’acqua pubblica a scopo energetico intende avvalersi, in tutto od in parte del couso a termini dell’articolo 29 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., con le opere di presa dell’acqua come attualmente esistenti in Comune di

Castelletto Cervo (BI), attraverso le quali viene soddisfatta l'utenza di antico diritto denominata Roggia Molinaria di Bronzo, in capo e gestita dal Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, con sede in Vercelli;

RISCONTRATO CHE in data 8 agosto 2017 la società richiedente ha provveduto a depositare, presso questa Amministrazione, specifica istanza per rilascio di Autorizzazione Unica di cui all'articolo 12 del D.P.R. n° 387/2003 e ss.mm.ii. riguardante la realizzazione del nuovo impianto idroelettrico in parola;

TENUTO CONTO CHE, a termini dell'articolo 15-bis, comma 2 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., espletata la visita locale di cui all'articolo 14, questa autorità competente, nel caso in cui non vi siano domande concorrenti, assegnerà al proponente un termine non superiore a quarantacinque giorni, salvo motivata richiesta di proroga, per la presentazione della documentazione prevista dalle linee guida procedurali regionali attuative del D.Lgs. 387/2003, con esclusione degli elaborati già allegati alla domanda di concessione per l'utilizzo dell'acqua, decorso inutilmente il quale le domande di cui al comma 1 sono rigettate;

Visti il R.D. 11 dicembre 1933, n° 1.775 e ss.mm.ii., la L.R. 26 aprile 2000, n° 44, la L. n° 241/1990 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii., il D.Lgs. 3 aprile 2006, n° 152 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. 16 giugno 2017, n° 104;

Visto il regolamento regionale recante: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)", approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, come successivamente modificato ed integrato con D.P.G.R. 9 marzo 2015, n° 2/R;

#### ORDINA

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii.,

1. la pubblicazione per intero della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, alla sezione "Annunci", nonché l'inserimento delle informazioni caratteristiche afferenti la derivazione d'acqua pubblica oggetto della presente, nella sezione "Atti di altri Enti", alla voce "Annunci Legali ed Avvisi" del sito Internet regionale ([http://www.regione.piemonte.it/atti\\_al\\_enti/avvisi/acque\\_art11/index.htm](http://www.regione.piemonte.it/atti_al_enti/avvisi/acque_art11/index.htm));
2. l'affissione della presente ordinanza per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18 gennaio 2018, all'Albo Pretorio del Comune di Castelletto Cervo (BI);
3. la convocazione della visita locale d'istruttoria di cui all'articolo 14 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., alla quale dovrà presenziare il proponente oppure un proprio rappresentante regolarmente legittimato, oltre che potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, per il giorno 7 marzo 2018, con ritrovo alle ore 10:30 presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Castelletto Cervo (BI). Detta visita, a termini del 1 comma, dell'articolo 14 del D.P.G.R. n° 10/R/2003, ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n° 241 e ss.mm.ii.
4. che eventuali opposizioni e/o osservazioni, così come memorie scritte e documenti, potranno essere presentate per iscritto, non oltre quindici giorni dall'inizio della pubblicazione indicata al precedente punto 2, presso la Provincia di Biella, oppure presso il Comune di Castelletto Cervo (BI), ovvero le medesime potranno essere rese direttamente nel corso della visita pubblica;
5. che copia della presente Ordinanza sia trasmessa, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ai sotto indicati soggetti:
  - \* Autorità di Bacino del Fiume Po, di Parma;
  - \* Comando Militare Esercito Piemonte, di Torino;

- \* Regione Piemonte – Settore Tutela delle Acque, di Torino;
  - \* Regione Piemonte – Settore Difesa del Suolo, di Torino;
  - \* Regione Piemonte – Settore Tecnico Regionale di Biella-Vercelli;
  - \* Provincia di Vercelli – Servizio Risorse Idriche;
  - \* Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Est, di Biella;
  - \* Azienda Sanitaria Locale BI, di Biella;
  - \* Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese, di Vercelli;
  - \* Associazione d’Irrigazione Ovest Sesia, di Vercelli;
  - \* Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese Spa, di Vercelli;
  - \* Comune di Castelletto Cervo (BI);
  - \* Ufficio Provinciale Risorse Energetiche – sede;
  - \* Ufficio Provinciale VIA e Deposito Progetti – sede;
6. alla Amministrazione Comunale di Castelletto Cervo (BI), di restituire alla Provincia di Biella – Area Tutela e Valorizzazione Ambientale, il referto di avvenuta affissione della presente Ordinanza al rispettivo Albo Pretorio digitale, nonché le eventuali opposizioni, osservazioni, memorie scritte e documenti pervenute entro quindici giorni dall’inizio del periodo di pubblicazione;
  7. di rendere noto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 11, comma 4, lettera c) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., che:
    - \* il procedimento amministrativo di cui alla presente Ordinanza è svolto dal Servizio Rifiuti, V.I.A., Energia, Qualità dell’Aria, Acque Reflue e Risorse Idriche, operante presso l’Area Tecnica ed Ambientale della Provincia di Biella;
    - \* il responsabile del procedimento è il Dr. Graziano STEVANIN;
    - \* il referente per il procedimento è il Geom. Lucio MENGHINI;
  8. che le domande riguardanti altre derivazioni d’acqua pubblica tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda su indicata, saranno accettate e dichiarate concorrenti con questa, se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della presente ordinanza d’istruttoria sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e corredate della documentazione di cui all’Allegato A del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia di corpo idrico interessato dal prelievo;
  9. che, per consentire l’esercizio dei diritti derivanti dall’articolo 12 del D.P.G.R. n° 10/R/2003 e ss.mm.ii., a tutti i soggetti intenzionati a porsi in concorrenza, nel caso in cui la nuova domanda debba essere sottoposta alle procedure di cui al D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii., è consentita la presentazione della domanda di concessione di derivazione, redatta in conformità al suddetto D.Lgs., la cui accettazione resterà comunque subordinata all’espletamento delle eventuali fasi preliminari di VIA o per consentire la presentazione degli elaborati previsti dall’articolo 20 del D.Lgs. n° 152/2006;
  10. ai rappresentanti delle amministrazioni comunali partecipanti di esprimere, nel corso della visita locale, il proprio avviso in ordine a eventuali motivi ostativi al rilascio dei permessi edilizi relativamente alle opere della derivazione, ove necessari;
  11. che i funzionari incaricati della visita sono autorizzati ad entrare nei fondi privati per procedere alle constatazioni di legge.
  12. che, in caso di presentazione ed ammissione ad istruttoria di domande concorrenti, la visita sopra indicata potrà essere rinviata ad altra data, previo esperimento di nuova procedura nei modi e termini stabiliti dall’articolo 11, comma 1 del citato regolamento regionale.

Biella, lì 2 gennaio 2018

Il Dirigente d’Area e del Servizio  
Davide ZANINO